

COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177 Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087 Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@Ind.it - PEC Indabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N.80 del 13 Maggio 2024

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITA CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITA GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

ALLEGATI



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI AVV.TI : MASSIMILIANO DI SCIPIO, (PRESIDENTE F.F.) , ALDO AMBROGI E ALESSANDRO ROCA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 13.5.2024 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO:

NEL DEFERIMENTO:

- DEL SIG. SIG. MARCELLO CIANFAGLIONE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POLISPORTIVA D. MARRUVIUM SP DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 E DELL'ART. 23 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO ESPRESSO PUBBLICAMENTE DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO, A MEZZO DI UN COMUNICATO PUBBLICATO DALLA TESTATA GIORNALISTICA ONLINE "ATUTTOCALCIO.TV" A SEGUITO DELLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE PUBBLICATA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 14.3.2024 CON LA QUALE È STATA DELIBERATA L'ESCLUSIONE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA MARRUVIUM DAL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO, NONCHÉ DELLA DECISIONE DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO PUBBLICATA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 4.3.2024 CON LA QUALE È STATO RESPINTO IL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE PUBBLICATA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 22.2.2024; NELLA DICHIARAZIONE RESA, IN PARTICOLARE, SONO STATE UTILIZZATE LE SEGUENTI TESTUALI ESPRESSIONI: " ... SIAMO RIMASTI A QUARANTA ANNI FA, QUANDO I GIUDICI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE SOLO LE CARTE FEDERALI, SOPRATTUTTO IL GIUDICE DI SECONDO GRADO CHE NON REPUTO PERSONA ONESTA. QUEST'ULTIMO CI AVEVA ASSICURATO DI VOLER ANDARE A FONDO CIRCA LE MOTIVAZIONI CHE AVEVAMO DATO IN SEDE DI RICORSO E NON È STATO COSÌ. IL PRETURO CONTRO DI NOI CI HA MARCIATO, E QUESTO CE LO HA CONFERMATO ANCHE LO STESSO GIUDICE, MA NON È STATO FATTO NULLA, ANZI CI È STATA DATA PARTITA PERSA A TAVOLINO. MA QUESTO GIUDICE CHI È? QUANTI ANNI HA? QUESTO È IL RINNOVAMENTO CHE IL SIG. MEMMO CI AVEVA PROMESSO! SI TENESSERO SQUADRE COME IL PRETURO, NOI ALZIAMO I TACCHI E CE NE ANDIAMO. CI FAREMO VALERE ANCHE A ROMA. DIRÒ DI PIÙ, SONO STATO PREGATO DALLO STESSO PRESIDENTE MEMMO E DALL'AVV. SORGI DI ANDARE ANCORA AVANTI ED IO INVECE NON LO FARÒ, PERCHÉ SIGNIFICHEREBBE ACCETTARE LE LORO MENZOGNE"; - DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA D. MARRUVIUM SP PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6. COMMA 1 E DELL'ART. 23 COMMA 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL DIRIGENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA SIG. MARCELLO CIANFAGLIONE, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.



Con nota del 18.4.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.

Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 13.5.2024, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi di prova, nella specie non pervenuti.

All'udienza di trattazione era presente il rappresentante della Procura Federale, nonché il sig. Cianfaglione Marcello.

Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.

Il rappresentante della Procura, dopo avere illustrato brevemente le ragioni del deferimento e i motivi posti a sostegno della contestazione stessa, concludeva per l'affermazione delle responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: al sig. Cianfaglione Marcello, mesi tre di inibizione ed alla società Polisportiva D. Marruvium SP l'ammenda di € 600,00.

Il Tribunale osserva che la responsabilità dei soggetti deferiti emerge chiaramente dagli atti del procedimento, sia per il contenuto della dichiarazione, oggettivamente lesiva della reputazione degli Organi di Giustizia sportiva, sia per il comportamento processuale tenuto dagli stessi, che, di fatto, non hanno spiegato alcuna difesa ma, anzi, hanno addirittura ribadito il contenuto della dichiarazione oggetto di giudizio.

Quanto alle sanzioni, ritiene il Tribunale di applicarle nella misura di cui al seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica al sig. Cianfaglione Marcello la sanzione di mesi tre (tre) di inibizione e alla società Polisportiva D. Marruvium SP l'ammenda di euro 600,00.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti ai sensi degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 13/5/2024.

Il Segretario (Maria Laura Tuzi) Il Presidente (Concezio Memmo)

